DIRETTIVA 1999/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote [3], modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che, per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità di montaggio del sedile del conducente, cercando di evitare problemi a livello ergonomico;

(2) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato IV della direttiva 78/764/CEE, il punto 1.1.5 è sostituito dal seguente:

«1.1.5. Qualora la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale passante per il punto di riferimento del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore passante per il centro del volante con uno sfasamento laterale autorizzato di 100 mm.»

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/764/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

— cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/764/CEE, come modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/764/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

[1] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.
[2] GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.
[3] GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione